



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LICENZIAMENTI
PUBBLICO
IMPIEGO

R.G.N. 04072/2021

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Cron.

Rep.

Ud. 13/12/2022

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -
Dott. IRENE TRICOMI	Rel.- Consigliere -
Dott. SALVATORE CASCIARO	- Consigliere -
Dott. NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 04072/2021 proposto da:

ppresentato e difeso

2022

dall'avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA presso il cui studio in Roma, Corso d'Italia 102, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici della AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 975/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 559/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 559 del 2019, ha rigettato l'impugnazione proposto da [redacted] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Castrovillari, così confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa che era stato irrogato al lavoratore.

2. Nella sentenza di appello si premette che il Brogna era stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate il 1° giugno 1985, con inquadramento nell'area III, posizione economica F3; dal 26 novembre 1998 era stato impiegato con contratto di part-time nella misura corrispondente al 50%, e nel periodo dal 1° luglio 2001 al 20 maggio 2011 nella misura del 33%.

La necessità del part-time era collegata alla sussistenza di un rapporto di collaborazione con l'oleificio di famiglia ([redacted] rapporto di collaborazione noto all'Amministrazione che l'aveva regolarmente autorizzato.

In tale società il lavoratore rivestiva la qualità di procuratore, come da procura notarile del 19 ottobre 2004, con la quale l'amministratore unico dell'oleificio, [redacted]

(madre del lavoratore), aveva nominato ben quattro procuratori speciali, tra cui il ricorrente.

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

In particolare, con contratto del 15 maggio 2013, l'Agencia aveva confermato il part-time al 50% con articolazione verticale dell'orario di lavoro per complessive 18 ore settimanali.

Alla scadenza del biennio egli aveva chiesto il rinnovo del medesimo contratto e l'Amministrazione aveva respinto la richiesta, determinandone il passaggio a tempo pieno con decorrenza 22 maggio 2015.

Il lavoratore, quindi, aveva provveduto alla revoca della procura notarile con atto del 16 novembre 2015.

L'Agencia delle Entrate, con nota del 2 dicembre 2015, cui seguiva poi il licenziamento senza preavviso in data 26 febbraio 2016, aveva contestato, tra l'altro, al lavoratore l'incompatibilità e la violazione degli obblighi informativi, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 60 del DPR n. 3 del 1957, avuto riguardo al contenuto della procura speciale del 19 ottobre 2004 che gli conferiva ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società ...; la partecipazione all'assemblea societaria del 24 febbraio 2015 in concomitanza con la fruizione di un permesso ex art. 33 legge 104 del 1992 per le necessità della madre; la generale violazione dei principi di correttezza e buona fede.

3. Il Tribunale, nel rigettare l'impugnazione del licenziamento proposta dal ... icostruita la disciplina, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, sulle incompatibilità anche con riguardo alle disposizioni relative ai dipendenti delle Agenzie fiscali, affermava che il dipendente è tenuto sempre e comunque ad evitare

situazioni di conflitto di interesse e ad assolvere gli obblighi di informazione.

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

Nella specie il [redacted] solo fino al 21 maggio 2015 aveva svolto attività di part-time in misura non superiore al 50%, e a decorrere dal 22 maggio 2015 quando il rapporto era diventato a tempo pieno non aveva informato la società della carica rivestita all'interno della srl in ragione della procura conferita sino dal 2004.

La carica di amministratore unico all'interno dell'oleificio, sebbene formalmente fosse attribuita alla mamma del ricorrente che era invalida, nella circostanza era esercitata dai tre figli della stessa, tra cui il ricorrente al quale era stata conferita procura con ampi poteri di gestione sin dal 2004.

Pertanto, il ricorrente, omettendo la comunicazione obbligatoria circa la carica rivestita nella società, aveva violato le varie disposizioni in materia di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, soprattutto con riferimento all'articolo 4 del dpr n. 18 del 2002, norma speciale.

4. La Corte d'Appello, esaminando le censure proposte, ha affermato che risultava dagli atti che la procura conferita al [redacted] nel 2004 aveva ad oggetto il compimento di atti di gestione ordinaria e straordinaria.

In sostanza, con tale atto (che risultava ritualmente pubblicizzato) l'amministratore della srl si era spogliato in favore dei destinatari dello stesso, tra cui il [redacted] del potere gestorio.

L'accettazione della procura da parte del [redacted] pertanto, si configurava alla stregua di quella di accettazione di cariche societarie, che è incompatibile, ai

sensi dell'articolo 60 del dPR 3 del 1957, con il pubblico impiego.

Diversamente, vi sarebbe una facile elusione della previsione del citato art. 60 cit.

Pertanto, ad avviso della Corte d'Appello, era superflua la ricerca di singoli e concreti atti di gestione posti in essere dal dipendente, perché la violazione della disposizione di cui all'art. 60 cit. si consuma la semplice accettazione della carica.

Il giudice di secondo grado rigettava quindi il primo e il secondo motivo di appello.

Quanto al terzo motivo, afferente alla proporzionalità della sanzione espulsiva, la Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, ha osservato che nella specie andava valutato il lungo lasso temporale, dal 2004 al 2015, durante il quale si era protratta la situazione di incompatibilità in capo al dipendente, oltre alla circostanza che la causa di incompatibilità era stata rimossa solo quando l'Amministrazione aveva inteso di non procedere a un'ulteriore rinnovo del contratto part-time.

Tale condotta era sufficiente a giustificare l'irrogata sanzione, avuto pure riguardo al ruolo rivestito dal lavoratore di impiegato in un ufficio territorialmente preposto al controllo sulla regolarità fiscale della società in questione.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Brogna prospettando due motivi di ricorso.

6. L'Agenzia delle Entrate ha depositato nota di costituzione per la partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

7. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge: art. 60 del dpr n. 3 del 1957 e art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., e dell'art. 2697, cod. civ.

La sentenza è impugnata nella parte in cui ha affermato che il divieto di rivestire cariche societarie di cui alle norme sopra indicate resterebbe indifferente all'esistenza o meno di concreti atti di gestione posti in essere dal dipendente, per cui sarebbe superflua la ricerca di questi atti, considerato che la violazione della disposizione di cui all'art. 60 del dpr n. 3 del 1957 si consuma con la semplice accettazione della carica e, pertanto ad essa sarebbe equiparabile il conferimento di procura generale rilasciata dall'amministratrice della società al lavoratore. Lo stesso provvedimento sanzionatorio specificava a riguardo che si configura una fattispecie disciplinarmente rilevante quando l'attività svolta in concreto sia ascrivibile in qualche modo a quella di amministratore.

La Corte d'Appello aveva ritenuto provata la circostanza, nonostante non vi fosse in atti alcuna prova in tal senso, e nonostante la procura fosse un atto unilaterale dell'amministratrice.

1.1. Il ricorrente assume che la tesi dell'accettazione della procura non trova conforto in alcun atto del processo e rileva come la giurisprudenza di legittimità abbia dato rilievo all'effettivo espletamento dell'incarico, che peraltro

deve essere retribuito, e non alla mera investitura o al solo conferimento del potere di svolgerlo. Ciò, peraltro era desumibile dallo stesso provvedimento di recesso che faceva riferimento, nel richiamare la disciplina in esame, alla attività svolta in concreto.

Esso ricorrente non aveva rivestito formalmente la carica di amministratore della società Oleificio né aveva esercitato i connessi poteri gestori, ma era stato solo delegato congiuntamente ad altri familiari.

In mancanza di atti di gestione, e dovendosi fare riferimento solo all'attività di natura gestionale svolta in concreto, doveva ritenersi insussistente l'addebito disciplinare.

Il ricorrente rileva, quindi, come nell'assemblea del 24 febbraio 2015 interveniva quale socio e non in rappresentanza o delega dell'amministratore unico.

Spettava all'Agenzia delle entrate indicare quelle singole attività svolte in concreto, ovvero quell'insieme di attività di amministrazione poste in essere, che la stessa controparte datoriale ha evocato nel provvedimento espulsivo.

Di conseguenza, la Corte d'Appello aveva fatto cattivo governo dei principi sul regime dell'onere probatorio.

Il giudice di appello ha ritenuto esistente l'accettazione della procura in mancanza di prova, e lo stesso tenore della procura non giustificava alcuna ipotesi di spoliazione totale definitiva dalla carica di amministratore da parte della madre ricorrente.

Poiché il non aveva assunto né accettato alcuna carica formale nella società, e non aveva esercitato

le relative funzioni nemmeno in forma delegata, non vi era stata alcuna violazione degli obblighi informativi.

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Occorre premettere che al lavoratore veniva contestato, oltre alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza e l'intenzionalità dei comportamenti, in ragione di quanto previsto dall'art. 60 del dpr n. 3 del 1957, come richiamato dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001, l'assunzione della carica di amministratore della società in forma delegata, e la violazione degli obblighi informativi, in ragione dell'atto notarile, procura generale, in data 19 ottobre 2004, registrato il 22 ottobre 2004, con cui l'amministratrice unica della società Oleificio "dichiara di nominare e costituire" il ricorrente e altri tre familiari "procuratori della suddetta società (...) affinché in nome, conto e vece di detta società abbiano a compiere, in via tra loro libera e disgiunta, i seguenti atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che possono occorrere nell'interesse della società mandante e precisamente: acquistare alienare e permutare beni mobili e immobili, crediti, diritti, titoli azionari (...); costituire e modificare diritti di usufrutto (...) e rinunciare ad essi; costituire modificare ed estinguere servitù attive e passive di qualsiasi specie, costituire e sciogliere comunioni e condomini, contrarre qualsiasi obbligazione (...).

L'ulteriore addebito della partecipazione all'assemblea societaria veniva ritenuto non fondato dal giudice di merito.

2.2. L'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

L'art. 60 del dpr n. 3 del 1957 stabilisce che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".

La *ratio* del divieto è da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale i Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass., n. 36117 del 2022, n. 27420 del 2020, n. 12626 del 2020, Cass. S.U., n. 25639 del 2020).

L'art. 6, comma 1, del d.P.C.M. n. 117 del 1989, sancisce che "Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste

obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario”; il comma 2 del medesimo art. 6 sancisce che “Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente”. Disposizioni speciali sono dettate per i dipendenti delle Agenzie fiscali.

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

2.3. In ordine alla suddetta disciplina, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (Cass., n. 28757 del 2019), che ha affermato, tra l'altro che l'impiego pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato con riguardo ai dipendenti delle Agenzie Fiscali (Cass. n. 3622 del 2018), che l'art. 4 del d.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi dei dipendenti delle Agenzie fiscali, è una norma di carattere speciale che trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti delle suddette Agenzie con rapporto di lavoro part-time (pure al 50%).

Ed infatti, Il rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali è disciplinato dal d.P.R. n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l'indipendenza e terzietà, prevedendo un regime

di incompatibilità più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, e costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013 che contiene i codici di comportamento di tutti i dipendenti pubblici (Cass., n. 11237 del 2019).

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

2.4. Nella fattispecie in esame, il ricorrente assume che per ritenere sussistente l'incompatibilità, a seguito del conferimento della carica devono essere stati posti essere atti di gestione, e quindi occorre che il conflitto di interessi si verifichi in concreto.

2.5. Ancor prima, tuttavia, il ricorrente contesta l'affermazione della intervenuta accettazione della carica conferita con la procura, attesa la mancanza di prova in merito e il carattere unilaterale di tale atto.

2.6. Tale ultima censura è inammissibile.

Nel presente ricorso (pag. 20) il lavoratore riporta in sintesi quanto sostenuto con il ricorso introduttivo del giudizio, tra cui: "la procura-contenuta in atto notarile pubblico e visibile in visura camerale, non è mai stata formalmente accettata, non è stata mai utilizzata (...)".

Di seguito (pag. 20 del ricorso per cassazione) riporta le censure formulate in appello (che trovano riscontro in quanto riportato a pag. 11 della sentenza di appello): omessa verifica esistenza in concreto di atti di gestione; ritenuta non genericità della contestazione nonostante non vi fossero indicati tali atti di gestione; ritenuta proporzionalità della sanzione nonostante rimozione procura e accertata esclusione dell'abuso di permessi ex lege 104 del 1992.

Il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore e dunque tutti i motivi proposti, affermando, come si legge

nella sentenza di appello e di seguito riportato (pag. 9 della sentenza di appello) "la carica di amministratore unico all'interno dell'oleificio sebbene formalmente fosse attribuita alla madre del ricorrente, ma essendo questa invalida, nella circostanza era esercitata da i tre figli della stessa, tra cui il ricorrente, al quale era stata conferita procura con ampi poteri di gestione".

La statuizione del Tribunale relativa all'accertamento del conferimento della procura con poteri di gestione, non risulta, sia dalla sentenza di secondo grado che dal presente ricorso, aver costituito oggetto di motivo di appello quanto al difetto del presupposto logico giuridico della conoscenza e dell'accettazione della delega di cui alla procura.

Di talché la relativa censura è inammissibile.

2.7. Analogamente è inammissibile la doglianza con cui contesta il conferimento al ricorrente, mediante la procura, del potere gestorio di cui, in tal modo, l'amministratore unico si spogliava.

Ed infatti, l'interpretazione dell'atto negoziale costituito dalla procura speciale, effettuata dalla Corte d'Appello non è censurata attraverso la denuncia della violazione dei criteri ermeneutici.

2.8. Tanto premesso, va esaminata la censura relativa alla mancanza di prova di singoli e concreti atti di gestione posti in essere dal dipendente.

La doglianza non è fondata.

Occorre precisare che nella specie la Corte d'Appello, con accertamento di fatto che come si è detto nei paragrafi che precedono, non è stata adeguatamente censurato (pag. 13 della sentenza di appello), ha accertato che l'atto

negoziale di conferimento della procura conferiva ampi poteri gestori, di ordinaria e straordinaria amministrazione, di tale rilievo da porre di fatto in capo al ricorrente l'esercizio delle funzioni di amministratore della società srl a fini di lucro, così accettando (punto 2.6.) il ricorrente lo svolgimento di una carica societaria con poteri di gestione in contrasto con gli obblighi che gravano sul lavoratore pubblico, di cui alla disciplina sopra richiamata, omettendo la comunicazione obbligatoria circa l'esercizio delle funzioni di amministratore di società srl, allorchè era terminato il regime di part-time (si v. pag. 9 della sentenza di appello).

2.9. Il ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni richiama, in particolare, Cass. n. 11949 del 2019 e Cass. n. 27420 del 2020.

Quanto alla prima decisione si osserva che la stessa riguardava la diversa fattispecie del conferimento di incarichi e rapporti di lavoro con soggetti terzi.

La seconda decisione n. 27420 del 2020 ha invece riguardato la partecipazione alle imprese agricole e si è affermato che se il criterio guida è l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere.

Tale assunto non sembra offrire argomenti alla tesi del ricorrente atteso che in ragione della peculiarità della attività agricola, questa Corte ha ritenuto che proprio per l'evoluzione verso la forma societaria dell'impresa agricola,

trovava applicazione l'art. 60, atteso che la forma societaria
faceva presumere abitudine e professionalità,

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

2.10. Va invece considerato come questa Corte abbia già affermato (Cass. 22188 del 2021) nell'esaminare la legge della Regione Sardegna n. 31 del 1998, le cui disposizioni hanno contenuto analogo all'art. 60, che è evidente che la preminenza dell'interesse pubblico ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto: l'ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere. Si tratta di valutazione astratta con giudizio prognostico *ex ante*, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio.

Si è anche evidenziato che (Cass., n. 31277 del 2019) la ragione della sottrazione della disciplina delle incompatibilità alla contrattazione collettiva non è individuabile nella sua estraneità all'ambito lavorativo ma nella considerazione che essa concerne quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che sono preclusivi della stessa costituzione del rapporto di lavoro. La normativa ha, dunque, posto sbarramenti assoluti, mirando a prevenire, già sul piano della potenzialità, il dispendio di energie del lavoratore pubblico in altre attività.

Così la preminenza dell'interesse pubblico ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto. L'ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere.

Trattasi di valutazione astratta con giudizio prognostico *ex ante*, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio (si veda, Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 1999, n. 24, secondo cui: "non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro").

Inoltre questa Corte, ha ribadito tali principi nell'esaminare la disciplina del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

Si è in particolare rilevato che la legge n. 412 del 1991, n. 412- fatta espressamente salva dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 53 insieme con le disposizioni integrative contenute nel d.l. n. 510 del 1992, art. 1, comma 9 - ha introdotto il principio del rapporto unico di lavoro con il servizio sanitario nazionale (art. 4, comma 7) e sancito espressamente l'incompatibilità con: a) ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato; b) altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; c) l'esercizio di altre attività che possono configurare conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale; d) la titolarità o la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale.

Anche in questo caso, come in generale ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, è riconosciuto rilievo alla mera situazione di conflitto di interessi potenziale,

indipendentemente dalla sua attualità, che anzi la norma mira a prevenire (Cass., n. 31277 del 2019, n. 34015 del 2021).

Numero registro generale 4072/2021

Numero sezionale 4247/2022

Numero di raccolta generale 4767/2023

Data pubblicazione 15/02/2023

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa attestazione di legge: art. 2160, cod. civ., art. 60 del dpr n. 3 del 1957, art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

È impugnata la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto che la sanzione espulsiva comminata al lavoratore sia proporzionale alla condotta contestata avendo valutato il lungo lasso temporale durante il quale si è protratta la situazione di incompatibilità che era stata rimossa solo quando l'Amministrazione aveva inteso non procedere ad ulteriori rinnovi del contratto part-time avuto anche riguardo al ruolo rivestito dal lavoratore di impiegato di un ufficio territorialmente preposto al controllo sulla regolarità fiscale della società in questione.

3.1. Il motivo non è fondato.

Va ribadito il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui non è configurabile in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto oggetto contestazione e il potere del giudice di annullare la sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente consequenziali ad illeciti disciplinari (Cass., n. 28445 del 2018, n. 28796 del 2017, n. 10842 del 2016).

La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass., n. 28796 del 2017, n. 1977 del 2016, n. 1351 del 2016, n. 12059 del 2015, n. 25608 del 2014).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati nella formulazione del giudizio valoriale di gravità della condotta e di proporzionalità della sanzione espulsiva, atteso i principi sopra esposti che sottendono il regime delle incompatibilità.

4. Il ricorso va rigettato.

5. Non è dovuta pronuncia sulle spese, atteso che la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato con semplice deposito di atto a ciò finalizzato non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di attività processuale di deposito di memoria, non rilevando la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis c.p.c., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale (v. Cass. n. 16921 del 2017).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022

Il Consigliere estensore

Irene Tricomi

Il Presidente

Antonio Manna